



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 122 del 03/10/2025

PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLE CORSIE VEICOLARI PRESSO IL VARCO DOGANALE DELLA REPUBBLICA IN CONCOMITANZA DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIGUA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;



VISTA

la comunicazione pervenuta in data 03/01/2025 – da parte del competente Direttore dei lavori – in ordine all'intervento in corso per conto del Comune di Ancona ai fini della riqualificazione della piazza urbana attigua al varco doganale della Repubblica del porto di Ancona (assunta al protocollo di questo Ente con n. 19673 in pari data);

ATTESO

che con tale comunicazione, a fronte delle esigenze operative della cantierizzazione dell'intervento in questione, si rappresenta la necessità della temporanea interdizione dal pubblico transito veicolare del summenzionato varco doganale, precisamente dalle ore 20,00 di lunedì 6 ottobre p.v. alle ore 05,00 di martedì 7 ottobre p.v. nonché dalle ore 20,00 di martedì 7 ottobre p.v. alle ore 05,00 di mercoledì 8 ottobre p.v., ciò a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa per le prioritarie esigenze della pubblica incolumità oltre che per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori nell'occasione coinvolti;

RITENUTO

pertanto di dover emanare il presente provvedimento;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI

gli atti dell'Ufficio;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Nel porto di Ancona, dalle ore 20,00 di lunedì 6 ottobre p.v. alle ore 05,00 di martedì 7 ottobre p.v. nonché dalle ore 20,00 di martedì 7 ottobre p.v. alle ore 05,00 di mercoledì 8 ottobre p.v., sono interdette ad ogni transito veicolare le corsie stradali – sia in ingresso che in uscita – in corrispondenza del varco doganale della Repubblica del porto di Ancona.

In tali periodi temporali, è per tutti i veicoli stabilito l'unico percorso in entrata ed in uscita nella zona del porto storico di Ancona attraverso la via Da Chio.

Art. 2

In relazione all'interdizione di cui al precedente articolo, resta in capo all'impresa esecutrice dei lavori a cui tale interdizione verte l'apposizione della necessaria segnaletica stradale provvisionale, in particolare recante il divieto di circolazione in corrispondenza del varco doganale della Repubblica e l'indicazione dell'alternativa via di transito nell'ambito



portuale lungo la via Da Chio; ciò conformemente alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Al di fuori degli orari di interdizione di cui sopra, la competente impresa appaltatrice predisporrà tutti gli apprestamenti necessari alla regolare circolazione veicolare – sia in entrata che in uscita – presso il varco doganale in questione pur in concomitanza dell'intervento ad essa commissionato.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet di questo Ente, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Dott. Salvatore Minervino*)

IL PRESIDENTE

(*Ing. Vincenzo Garofalo*)